

COMUNICATO STAMPA

ACQUISTO DEL CONTROLLO DI LU-VE S.P.A. DA PARTE DEL DOTT. MATTEO LIBERALI

Si comunica che in data 9 febbraio 2018, a seguito del decesso della sig.ra Paolina Grassi Liberali, il dott. Matteo Liberali è divenuto azionista di controllo di LU-VE S.p.A. per il tramite di Finami S.p.A. che detiene una partecipazione diretta nell'emittente pari al 50,080%.

Al riguardo si precisa che sino al 9 febbraio scorso:

- Finami S.p.A. era il soggetto posto al vertice della catena partecipava di LU-VE S.p.A. in quanto sulla stessa nessun soggetto singolarmente considerato esercitava il controllo di diritto ai sensi dell'art. 2359, comma 1, n. 1 del codice civile;
- Finami S.p.A. annoverava tra i suoi azionisti anche (i) la sig.ra Paolina Grassi Liberali (madre del dott. Matteo Liberali), la quale deteneva direttamente, a titolo di usufrutto con diritto di voto, una partecipazione del 3,831%, la cui nuda proprietà era stata dalla stessa donata in parti uguali ai tre figli (tra cui il dott. Matteo Liberali) con atto del giugno 2015; (ii) Libefin S.r.l. (società controllata di diritto dal dott. Matteo Liberali) con una partecipazione del 38,438%; (iii) il dott. Matteo Liberali con una partecipazione diretta dell'11,237% (che sommata al partecipazione indiretta detenuta tramite Libefin S.r.l. era titolare di una partecipazione complessiva in Finami S.p.A. del 49,675%).

A seguito del decesso della sig.ra Paolina Grassi Liberali un terzo del 3,831% della partecipazione in Finami S.p.A. detenuta dalla stessa a titolo di usufrutto con diritto di voto si è consolidato in capo al figlio Matteo Liberali il quale, pertanto, ha aumentato la sua partecipazione diretta in piena proprietà in Finami S.p.A., dall'11,237% al 12,514%.

Tenuto conto che il dott. Matteo Liberali controlla di diritto Libefin S.r.l., a partire dal fatto del 9 febbraio scorso la partecipazione in Finami S.p.A. detenuta dallo stesso è stata pertanto incrementata dal 49,675% % al 50,952% (di cui il 12,514% direttamente e il restante 38,438% indirettamente, per il tramite di Libefin S.r.l.).

Si segnala che l'operazione, per la sua configurazione, non rientra nell'ambito di applicabilità della normativa in materia di OPA ai sensi e per gli effetti dell'articolo 106 del D. Lgs. n. 58/1998 ("TUF"), risultando applicabile l'esenzione di cui al combinato disposto degli articoli 106, comma 5, lettera f) del TUF e 49, comma 1, lettera h) del Regolamento Emittenti adottato con delibera Consob n. 11971/1999 per i trasferimenti conseguenti a successioni o ad atti tra vivi a titolo gratuito.

Uboldo, 16 febbraio 2018